

Determinazione Dirigenziale

N. 177 del 01/02/2018

Classifica: 004.03

Anno 2018

(6854217)

<i>Oggetto</i>	APPROVAZIONE RUOLI PROT. N. RUW/180001953/RUOR5001 - RECUPERO FINANZIAMENTI CARTE ILA
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO
<i>Riferimento PEG</i>	98
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Cristina Baldini
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI INVESTIMENTO

SANSUS00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Il Dirigente / Titolare P.O.

Visto il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 avente ad oggetto il riordino della riscossione mediante ruolo e, in particolare, l'art. 17, comma 2, il quale prevede che possa essere effettuata tramite ruolo la riscossione coattiva delle entrate delle province;

Visto l'art. 21 del succitato decreto che dispone al comma 1: "Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva";

Visto il codice di procedura civile e in particolare l'art. 474 che dispone: "L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli omissis...";

Appurato che le posizioni creditorie relative al recupero finanziamenti carte ILA risultano da titolo esecutivo (ordinanza-ingiunzione) opportunamente notificato;

Visto il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con L. 2 dicembre 2005, n. 248, art. 3 il quale ha stabilito che dal 1 ottobre 2006 le funzioni relative alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia delle Entrate che le esercita tramite apposita società Equitalia S.p.A.;

Visto il D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008, n. 31, che all'art. 36 comma 2, dispone: "La riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con:

- a) omissis.....;
- b) la procedura del ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo [3](#) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248";

Visto il D.M. 3 settembre 1999, n. 321 "Regolamento recante norme per la determinazione del contenuto del ruolo e dei tempi, procedure e modalità della sua formazione e consegna, da emanare ai sensi degli articoli 4 e 10 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46";

Visto il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla L. 2 dicembre 2010, n. 248 e s.m.i., art. 3 comma 25-bis: "Salvo quanto previsto al comma 25, le società di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le società da quest'ultima partecipate possono svolgere l'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio 2011. Le altre attività di cui al comma 4, lettera b), numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali, possono essere svolte da Riscossione S.p.A. e dalle società da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1° gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad evidenza pubblica";

Visto il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, art. 1 comma 1 convertito dalla L. 26 febbraio 2011 n. 10, che proroga il termine di cui sopra al 31 marzo 2011;

Visto il D.P.C.M. 25 marzo 2011 che dispone un'ulteriore proroga al termine di cui trattasi al 31 dicembre 2011;

Visto il D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011, art. 7, comma 2, lettere gg-ter, gg-quater e gg-sexies;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate del 5 agosto 2011 a firma del Direttore dell'Agenzia, Sig. Attilio Befera, sull'applicabilità dell'art. 7, comma 2, lett. gg-ter) alle province che condivide l'interpretazione della norma data da UPI escludendo che il recesso delle attività di Equitalia fosse diretto anche alle entrate tributarie delle Province;

Visto il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 all'articolo 10 comma 13-novies che dispone: "i termini previsti dall' articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, come da ultimo modificati dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 marzo 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012";

Visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213, che all'art. 9 comma 4 dispone che "omissis... i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 dicembre 2005, n. 248*, sono stabiliti al 30 giugno 2013;

Visto l'art. 10 comma 2-ter del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 che stabilisce che " i termini di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013;

Vista l L. 27 dicembre 2013, n. 147 art. 1 comma 610 che dispone: " Al comma 2-ter dell'*articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;

Visto l'art. 1 comma 2-ter. della L. 23/12/2014 n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) –" Al comma 2-ter dell'*articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2015»";

Visto l'art. 7 comma 7 del D.L. 19/06/2015 n. 78 -Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 giugno 2015, n. 140, S.O. che dispone: "Al comma 2-ter dell'*articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015";

Visto l'art. 10 comma 1 del Decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 - Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (G.U. 30 dicembre 2015, n. 302, Serie Generale), all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 le parole: " «31 dicembre 2015» sono

sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”;

Visto l'art. 18 del D.L. 24/06/2016 n. 113 pubblicato nella G.U. 24 giugno 2016 n. 146 che dispone che nelle more del riordino della disciplina della riscossione all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;

Visto il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 che all'art. 2 dispone che all'*articolo 10*, comma 2-ter del *decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2013, n. 64*, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

Visto il Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193 “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*”, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 che, all'art. 1, dispone lo scioglimento delle le società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1 luglio 2017 prevedendo che, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale venga attribuito all'Agenzia delle entrate e sia svolto da un ente strumentale;

Appurato che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. sopra citato, a far data dal 1 luglio 2017 è istituito un ente pubblico economico, denominato «**Agenzia delle entrate-Riscossione**», ente strumentale dell'Agenzia delle entrate sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze che garantirà la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione;

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 47 del 19/07/2017 di affidamento del servizio di riscossione coattiva di tutte le entrate della Città Metropolitana di Firenze all'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A.

Vista la minuta di ruolo compilata dall'ufficio entrate sull'applicativo di Equitalia Servizi S.p.A. e ritrasmessa alla Città Metropolitana di Firenze con nota prot. n. RUW/18001953/RUOR5001 del 15/01/2018, acquisita al protocollo provinciale in data 18/09/2018 PROT. N. 2959/2018;

Visto l'intercalare di ruolo e la lista delle partite scartate ns. prot. n. 6298/2018 scaricato dal succitato applicativo e acquisiti agli atti dall'ufficio entrate;

Verificato che dai suddetti documenti risulta un carico complessivo di € 1.791,83;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare l'art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

Visto l'art. 3 del Regolamento delle Entrate approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 19 del 18.2.2008 relativo alle funzioni dei responsabili dei procedimenti di accertamento e riscossione delle entrate;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visti i nuovi principi contabili;

Dato atto che ai sensi della Legge n. 56/2014, di riordino istituzionale, dal 01/01/2015 la Città Metropolitana di Firenze è subentrata alla Provincia di Firenze in tutti i rapporti attivi e passivi esercitandone le funzioni nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

Visto lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16.12.2014, ed in particolare le disposizioni transitorie nelle quali è previsto che la Città metropolitana, nelle more dell'approvazione di propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze e garantisce i servizi, i livelli occupazionali e le funzioni già svolte al 31 dicembre 2014 dalla Provincia medesima;

Richiamato il decreto presidenziale/l'atto dirigenziale n. 115 del 28/01/2015, con cui è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Posizione Organizzativa Bilancio e Investimenti;

Visto il decreto n. 1 del Sindaco Metropolitano;

Visto il D.L.gs 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di procedere, per quanto espresso in premessa, alla riscossione coattiva di € 1.791,83 di cui alla fornitura n. 37020180103451000000;
- 2) Di approvare i seguenti ruoli elaborati da Agenzia delle Entrate / Riscossione S.p.A.:

Fornitura n. 37020180103451000000 - RUW/18001953/RUOR5001;

- Ruolo n. 2018/001747 dell'importo di € 1.791,83 (agente di riscossione di Firenze);

- 3) Di trasmettere i sopraccitati ruoli, allegati alla presente determinazione e della quale costituiscono parte integrante, resi esecutivi, ad Agenzia delle entrate- Riscossione S.p.A. affinché proceda alla riscossione coattiva mediante emissione di cartelle di pagamento.

Firenze 01/02/2018

**BALDINI CRISTINA - P.O. PROGRAMMAZIONE E
RENDICONTAZIONE FINANZIARIA, ECONOMICA E
PATRIMONIALE DI BILANCIO, ENTRATE, SPESE DI
INVENTIMENTO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato

digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”